

REGOLAMENTO (CE) N. 1736/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

1. Nell'ambito della gara n. 3/2005 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽²⁾, stabilisce, tra l'altro, le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, detenute dagli organismi di intervento.

2. La vendita verte su un quantitativo totale di 676 071,378 ettolitri di alcole a 100 % vol, così ripartiti:

(2) A norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 occorre procedere ad una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del medesimo regolamento.

a) la partita n. 20/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

(3) A partire dal 1° gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁴⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

b) la partita n. 21/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

c) la partita n. 22/2005 CE di 97 469 ettolitri di alcole a 100 % vol;

d) la partita n. 23/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

e) la partita n. 24/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

f) la partita n. 25/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

g) la partita n. 26/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 45).

⁽³⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

h) la partita n. 27/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

i) la partita n. 28/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;